

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

c.f. 92021420226



COMUNE DI MALOSCO

Prot. 3409

Malosco, 29/11/2018

ORDINANZA N. 109/2018

OGGETTO: Chiusura temporanea al traffico pedonale del Parco giochi in Viale Bellavista del comune di Malosco, per l'esecuzione dei lavori di "Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e strade comunali nel C.C. di Malosco I".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Visto il contratto di cottimo fiduciario stipulato in data 08 agosto 2018, n. 09 Atti Privati del Segretario Comunale, con il quale si affidavano i lavori di "Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e strade comunali nel C.C. di Malosco I", alla ditta Fratelli Morandi s.n.c., di Morandi Daniele e Stefano, con sede in Castelfondo (Tn), via F. Filzi 6;

Visto il contratto di cottimo fiduciario stipulato in data 12 settembre 2018, n. 10 Atti Privati del Segretario Comunale, con il quale si affidavano i lavori di "Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e strade comunali nel C.C. di Malosco I", alla ditta Pellegrini Claudio, con sede in Sarnonico (Tn), via G. Marconi 6;

Dato atto delle richieste delle ditte incaricate, che per l'esecuzione dei lavori, necessitano della chiusura temporanea, del Parco giochi in Viale Bellavista, area interessata dai lavori, per il periodo, dal giorno 01 dicembre 2018, al giorno 21 dicembre 2018, dalle ore 0.00 alle ore 24.00;

Ritenuto indispensabile in conseguenza dei lavori e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, regolamentare il traffico pedonale e veicolare delle aree interessate dai lavori ed in corrispondenza degli stessi;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto il Decreto Ministeriale del 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014.

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 02/2018, di data 02.05.2018, prot. n. 1090, di nomina del Responsabile del Servizio;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della l. 241/90 E.S.M. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 ed in particolare l'art. 61.

ORDINA

a partire dal giorno 30.11.2018, al giorno 21.12.2018, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, l'istituzione del divieto di transito pedonale temporaneo nell'area del parco giochi di via Miravalle.

DEMANDA

alle ditte esecutrici dei lavori, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura dello stesso la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Stazione Carabinieri di Fondo competente per territorio;
- Vigili del Fuoco Volontari di Malosco;
- APSS – U.O. Trentino Emergenza 118;
- ditta Pellegrini Claudio, con sede in Sarnonico (Tn), via Marconi 6;
- Ditta Fratelli Morandi s.n.c., con sede in Castelfondo (Tn), via F. Filzi, 6.

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

Claudio Maccacaro

